



COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 del 20.02.2019

OGGETTO: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 2019.

L'anno **duemiladiciannove** e questo giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **12,30** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Avv. Giuseppe Muffoletto nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) MUFFOLETTO Giuseppe - Sindaco	X	
2) PORCELLO Antonella - Vice Sindaco	X	
3) BONANNO Serafino - Assessore	X	
4) CIRRITO Nico - "	X	
	4	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Antonino Guzzio, avente ad oggetto: **“Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 2019”**;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art.53 della L.142/90, recepita dalla L.R. n.48/91;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott. Antonino Guzzio, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI GRATTERI

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

**Presentata dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
Dott. Antonino Guzzio**

**OGGETTO: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per
il servizio idrico integrato: approvazione del piano finanziario e
determinazioni delle tariffe 2019.**

ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI G.M.

N. 10 DEL 20/02/2019

OGGETTO: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 2019.

La Giunta Municipale sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che:

- il Comune di Gratteri, in attesa della piena operatività dell'Autorità territoriale Idrica Palermo, gestisce in economica il servizio idrico comprendente il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- il D.L. n. 70 del 13.05.2011 (convertito con L. 12.07.2011 n. 106) all'art. 10, comma 28 ha disposto la cessazione delle competenze del CIPE;
- l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.07.2012 recante *"Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"* in base alla quale l'AEEGSI approva le tariffe del servizio idrico integrato;

ATTESO che, a seguito di ciò, con deliberazione 1 marzo 2012, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi, di copertura integrale dei costi, indicati dalla normativa europea e nazionale;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio tra ricavi e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento tariffario, tale che la copertura dei costi di gestione e di investimento sia pari al 100%;

VISTA la delibera n. 665/2017/R/IDR dell'AEEGSI di approvazione del Testo Integrato corrispettivi servizi idrici;

VISTO il testo integrato corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) che detta le regole per la determinazione e articolazione tariffaria per l'utenza domestica e per gli usi diversi dal domestico, prevedendo, tra l'altro, una quantità essenziale di acqua a cui ha diritto ciascun abitante fissata in 50 litri/abitante/giorno, ossia 18,25 mc/abitante/anno;

ATTESO CHE LA TARIFFA si articola in una quota fissa ed in una variabile:

- La quota fissa corrisponde ad un importo fisso annuo; è ammessa una differenziazione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. In ogni caso l'incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali non può superare il 20% (Punto 7.2 art. 7 del TICSI);

- La quota variabile è strutturata in scaglioni al fine di salvaguardare il principio della tutela della risorsa idrica andando a colpire con maggiori costi i consumi più elevati. In particolare è prevista:

1. Una fascia di consumo agevolato, che in assenza di tutte le informazioni e i dati all'uopo necessari, prevede l'applicazione di un criterio pro capite di tipo standard fino al termine massimo del 31/12/2021, considerando un'utenza domestica residente tipo di tre unità, e quindi un quantitativo essenziale di acqua di 54,75 mc/anno che viene arrotondato a 55mc/anno per tenere conto delle annualità bisestili. A tale fascia si applica una tariffa agevolata;

Ai sensi del punto 5.2 del (TICSI) è stato determinato il valore dell'agevolazione "a" in un importo pari al 50% della tariffa base agevolata, e quindi rientrante nell'intervallo 20-50% previsto dalla norma;

2. Una fascia a tariffa base, che può essere rideterminata, previa istanza motivata formulata all'autorità;
3. Da una a tre fasce di eccedenza: le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti. Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione (tariffa agevolata) e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6, ovvero l'ultimo scaglione può risultare massimo a sei volte la tariffa agevolata.

La medesima struttura della quota variabile si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata;

VISTO l'articolo 8 del TICSI che definisce le Categorie di utenze diverse dal domestico, individuando tra queste la categoria "Uso pubblico non disalimentabile";

RILEVATO CHE il presupposto per l'applicazione della tariffa fognatura e depurazione è rappresentato dall'allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o miste. Si presume che l'acqua scaricata sia pari al 100% dell'acqua approvvigionata. I corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni.

VISTE:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 marzo 2012, 74/2012/r/IDR recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio dell'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici"*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR recante *"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013"*;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante *"Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013"*;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, n. 271/2013/R/IDR/ recante *"Avvio di procedimento"*

per la determinazione d'ufficio delle tariffe... per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazioni di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";

- la deliberazione del 20 novembre 2014 n. 577/2014/R/IDR "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico" con la quale l'Autorità ha provveduto a *"Determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'allegato A, nel quale rientra anche il Comune di Gangi, ...che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/r/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore 9 pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/r/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR "*;
- la deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 664/2015R/IDR *"Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (2016/2019),* che reca disposizioni per la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità di Acquedotto, fognatura e depurazione;
- **VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04 maggio 2017, che dichiarando l'incostituzionalità della legge Regione Sicilia n. 19 del 11 agosto 2015, ha chiarito che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, nonché la disciplina del SII rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, confermando in particolare che la disciplina della determinazione tariffaria rimane affidata all'ARERA;
- **ACCERTATO** che, il quadro normativo vigente, risulta imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale l'ATI dovrà approvare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione, affidare la gestione del SII;
- **VISTA** la circolare n. 4586 del 18/05/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ad oggetto " Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia-L.R. 11 agosto 2015 n. 19- Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017- Adempimenti delle Assemblée territoriali Idriche- Atti di indirizzo che attribuisce alle ATI;
- **ATTESO** che l'Autorità Territoriale Idrica di Palermo sta predisponendo gli atti di propria competenza, anche al fine di individuare le gestioni del servizio idrico integrato che potranno continuare ad essere svolte in forma autonoma, prevedendo la norma, come indicato nella sopra indicata circolare, la possibilità di preservare *" le gestioni del SII in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e del corpo idrico"*;

VISTA La deliberazione dell'11 Febbraio 2018, n. della G.M. " Aggiornamento e delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" per l' annualità 2019, che prevede un aggiornamento delle tariffe sulla base dei costi 2018;

VISTE le delibera dell'Autorità n. 529/2013 che ha introdotto la componente tariffaria UI1, la n. 664/2015 che ha introdotto la componente tariffaria UI2, la n. 897/2017 che ha introdotto la componente tariffaria UI3 (quest'ultima a copertura del Bonus sociale idrico di cui appresso);

ATTESO che si è proceduto all'ultima lettura dei consumi per l'anno 2018 nel mese di dicembre 2018;

VISTO il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) istituito a far data dal 01 gennaio 2018;

VISTI in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del Testo integrato di cui al punto precedente che disciplina l'ambito di applicazione, le condizioni di ammissione e lo modalità di richiesta del bonus sociale idrico, che sarà applicato con le modalità indicate nel richiamato TIBSI;

ATTESO che la copertura finanziaria del Bonus sociale idrico è assicurata dall'introduzione della componente UI3 attraverso un meccanismo di compensazione tra l'importo del gettito della componente tariffaria riscossa dal gestore e quello delle agevolazioni riconosciute, senza onere aggiuntivo per il bilancio comunale;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, a mente del quale *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31/03/2019;

VISTO il piano finanziario dei costi effettivi anno 2018 e quello relativo alle previsioni di costo e di ricavo per l'esercizio 2019 derivanti dalla gestione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

ATTESO che il piano tariffario è stato predisposto con il criterio dell'ISORICAVO, cioè garantendo attraverso i corrispettivi la copertura del 100% dei costi del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il prospetto di aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato anno 2019 distinte tra utenze ricadenti sul centro urbano, domestiche e non domestiche, e utenze ricadenti su rete extraurbana domestiche e non domestiche, fissate sulla base dell'articolazione tariffaria dell'Autorità Territoriale Ottimale (ATO 1) -Palermo;

DATO ATTO che la quota fissa dovrà essere corrisposta da tutte le utenze indipendentemente dal consumo di acqua mentre la quota variabile verrà corrisposta in base al consumo effettuato;

Tutto ciò premesso:

VISTO il :

- il Regolamento comunale relativo al servizio idrico;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

1. **DI PRENDERE** atto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio 2018 per la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione riportati nel prospetto segnato di lettera A);
2. **DI APPROVARE** il piano finanziario dei costi e ricavi del servizio idrico integrato relativo all'esercizio 2019, di cui all'atto d'indirizzo formulato dalla G.M., giusta delibera n. dell'11/2/2019, dando atto che i costi, in considerazione dei minori consumi conturati che rendono obbligatorio una rideterminazione delle tariffe per fasce di consumo, sono stati previsti nella stessa misura di quelli sostenuti nel 2018 senza l'applicazione dell'aumento del 9%, da cui si evince un costo di gestione del servizio per gli anni 2019 di € 100.879,00 (uguale ai costi effettivi 2018), di cui euro 58.890,00 quali costi del servizio acquedotto, euro 20.995 per costi del servizio fognatura ed euro 20.994,00 per costi del servizio depurazione;
3. **DI APPROVARE** con efficacia dal 01 gennaio 2019, l'aggiornamento delle tariffe per il 2019 per le

utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato su rete urbana, nelle diverse componenti della tariffa Acquedotto, Fognatura e Depurazione, nella misura di cui alla relazione dell'Assessore Serafino Bonanno, allegata alla predetta deliberazione di G.M. n. dell'11/2/2019, che costituiscono parte integrante del presente atto con il criterio dell'Isoricavo, garantendo la copertura del servizio pari al 100% dei costi;

4. **DI APPROVARE** la relazione di accompagnamento, unitamente al calcolo tariffario, che riporta la metodologia applicata per la definizione dell'aggiornamento tariffario per il 2019;
5. **DI STIMARE**, conseguentemente, il gettito complessivo del Servizio Idrico integrato da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019, in € 110.966,90, IVA compresa;
6. **DI APPLICARE** ai consumi a far data dal 01 gennaio 2019, unitamente alla componente tariffaria UI1 valorizzata ad euro 0,004 a metro cubo fatturato per ognuno dei servizi (Acquedotto, fognatura e depurazione), anche la componente tariffaria UI2, valorizzata ad euro 0,009 a metro cubo fatturato per ognuno dei servizi (Acquedotto, fognatura e depurazione) e la componente tariffaria UI3 (valorizzata ad euro 0,005 a metro cubo sui soli importi fatturati di Acqua);
7. **DI DARE** atto che sia per l'incompatibilità delle risorse finanziarie necessarie con i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare con il nuovo pareggio di bilancio, sia in vista dell'operatività del nuovo Ambito Territoriale ottimale, sono stati solamente programmati interventi di manutenzione straordinaria delle reti idriche per l'anno 2018 per euro 20.000,00;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione, quale Ente Intermedio e Ente di governo dell'ambito cui compete il presente adeguamento tariffario sulla base della proposta formulata dal Comune, dando atto che le tariffe determinate, dovranno essere successivamente trasmesse all'Autorità ai fini della loro valutazione ed approvazione definitiva;
9. **DI DARE ATTO** che, ai fini della determinazione della quota tariffaria, il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%);
10. **DI DARE ATTO**, ai sensi dello Statuto Comunale, l'approvazione delle tariffe de quibus è di competenza del Consiglio Comunale.

Per l'istruttoria tecnica
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonino Gizzio

Il Proponente
Per la Giunta Municipale
L'Assessore Serafino Bonanno

OGGETTO: Aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il servizio idrico integrato: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe 2019.

La Giunta Municipale sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO che:

- il Comune di Gratteri, in attesa della piena operatività dell'Autorità territoriale Idrica Palermo, gestisce in economica il servizio idrico comprendente il servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;
- il D.L. n. 70 del 13.05.2011 (convertito con L. 12 .07.2011 n. 106) all'art. 10, comma 28 ha disposto la cessazione delle competenze del CIPE;
- l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.07.2012 recante *"Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"* in base alla quale l'AEEGSI approva le tariffe del servizio idrico integrato;

ATTESO che, a seguito di ciò, con deliberazione 1 marzo 2012, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi, di copertura integrale dei costi, indicati dalla normativa europea e nazionale;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio tra ricavi e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e dell' economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento tariffario, tale che la copertura dei costi di gestione e di investimento sia pari al 100%;

VISTA la delibera n. 665/2017/R/IDR dell'AEEGSI di approvazione del Testo Integrato corrispettivi servizi idrici;

VISTO il testo integrato corrispettivi dei servizi idrici (TICSI) che detta le regole per la determinazione e articolazione tariffaria per l'utenza domestica e per gli usi diversi dal domestico, prevedendo, tra l'altro, una quantità essenziale di acqua a cui ha diritto ciascun abitante fissata in 50 litri/abitante/giorno, ossia 18,25 mc/abitante/anno;

ATTESO CHE LA TARIFFA si articola in una quota fissa ed in una variabile:

- La quota fissa corrisponde ad un importo fisso annuo; è ammessa una differenziazione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche. In ogni caso l'incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali non può superare il 20% (Punto 7.2 art. 7 del TICSI);

- La quota variabile è strutturata in scaglioni al fine di salvaguardare il principio della tutela della risorsa idrica andando a colpire con maggiori costi i consumi più elevati. In particolare è prevista:

1. Una fascia di consumo agevolato, che in assenza di tutte le informazioni e i dati all'uopo necessari, prevede l'applicazione di un criterio pro capite di tipo standard fino al termine massimo del 31/12/2021, considerando un'utenza domestica residente tipo di tre unità, e quindi un quantitativo essenziale di acqua di 54,75 mc/anno che viene arrotondato a 55mc/anno per tenere conto delle annualità bisestili. A tale fascia si applica una tariffa agevolata;

Ai sensi del punto 5.2 del (TICSI) è stato determinato il valore dell'agevolazione "a" in un importo pari al 50% della tariffa base agevolata, e quindi rientrante nell'intervallo 20-50% previsto dalla norma;

2. Una fascia a tariffa base, che può essere rideterminata, previa istanza motivata formulata all'autorità;
3. Da una a tre fasce di eccedenza; le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti. Il rapporto tra la tariffa del primo scaglione (tariffa agevolata) e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6, ovvero l'ultimo scaglione può risultare massimo a sei volte la tariffa agevolata.

La medesima struttura della quota variabile si applica alle utenze domestiche non residenti, ad eccezione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata;

VISTO l'articolo 8 del TICSI che definisce le Categorie di utenze diverse dal domestico, individuando tra queste la categoria "Uso pubblico non disalimentabile";

RILEVATO CHE il presupposto per l'applicazione della tariffa fognatura e depurazione è rappresentato dall'allacciamento alla pubblica fognatura delle acque nere e/o miste. Si presume che l'acqua scaricata sia pari al 100% dell'acqua approvvigionata. I corrispettivi variabili per i servizi di fognatura e depurazione, sono proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni.

VISTE:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 marzo 2012, 74/2012/r/IDR recante *"Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio dell'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici"*;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR recante *"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013"*;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante *"Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013"*;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, n. 271/2013/R/IDR/ recante *"Avvio di procedimento*

per la determinazione d'ufficio delle tariffe... per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazioni di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico";

- la deliberazione del 20 novembre 2014 n. 577/2014/R/IDR "Esclusione dall'aggiornamento tariffario, nonché determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico" con la quale l'Autorità ha provveduto a *"Determinare d'ufficio le tariffe per le gestioni di cui all'allegato A, nel quale rientra anche il Comune di Gangi, ...che ricadono nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/r/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore 9 pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/r/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR";*
- la deliberazione del 28 dicembre 2015 n. 664/2015R/IDR *"Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (2016/2019),* che reca disposizioni per la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di pubblica utilità di Acquedotto, fognatura e depurazione;
- **VISTA** la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04 maggio 2017, che dichiarando l'incostituzionalità della legge Regione Sicilia n. 19 del 11 agosto 2015, ha chiarito che le forme di gestione e le modalità di affidamento al soggetto gestore, nonché la disciplina del SII rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, confermando in particolare che la disciplina della determinazione tariffaria rimane affidata all'ARERA;
- **ACCERTATO** che, il quadro normativo vigente, risulta imperniato sul principio dell'unicità della gestione in ciascun ambito territoriale ottimale, nel rispetto del quale l'ATI dovrà approvare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione, affidare la gestione del SII;
- **VISTA** la circolare n. 4586 del 18/05/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità ad oggetto " Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia-L.R. 11 agosto 2015 n. 19- Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 4 maggio 2017- Adempimenti delle Assemblee territoriali Idriche- Atti di indirizzo che attribuisce alle ATI;
- **ATTESO** che l'Autorità Territoriale Idrica di Palermo sta predisponendo gli atti di propria competenza, anche al fine di individuare le gestioni del servizio idrico integrato che potranno continuare ad essere svolte in forma autonoma, prevedendo la norma, come indicato nella sopra indicata circolare, la possibilità di preservare *" le gestioni del SII in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e del corpo idrico";*

VISTA La deliberazione dell'11 Febbraio 2018, n. della G.M. " Aggiornamento e delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" per l' annualità 2019, che prevede un aggiornamento delle tariffe sulla base dei costi 2018;

VISTE le delibera dell'Autorità n. 529/2013 che ha introdotto la componente tariffaria UI1, la n. 664/2015 che ha introdotto la componente tariffaria UI2, la n. 897/2017 che ha introdotto la componente tariffaria UI3 (quest'ultima a copertura del Bonus sociale idrico di cui appresso);

ATTESO che si è proceduto all'ultima lettura dei consumi per l'anno 2018 nel mese di dicembre 2018;

VISTO il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) istituito a far data dal 01 gennaio 2018;

VISTI in particolare gli articoli 1, 2 e 3 del Testo integrato di cui al punto precedente che disciplina l'ambito di applicazione, le condizioni di ammissione e lo modalità di richiesta del bonus sociale idrico, che sarà applicato con le modalità indicate nel richiamato TIBSI;

ATTESO che la copertura finanziaria del Bonus sociale idrico è assicurata dall'introduzione della componente UI3 attraverso un meccanismo di compensazione tra l'importo del gettito della componente tariffaria riscossa dal gestore e quello delle agevolazioni riconosciute, senza onere aggiuntivo per il bilancio comunale;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, a mente del quale *" Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 al 31/03/2019;

VISTO il piano finanziario dei costi effettivi anno 2018 e quello relativo alle previsioni di costo e di ricavo per l'esercizio 2019 derivanti dalla gestione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

ATTESO che il piano tariffario è stato predisposto con il criterio dell'ISORICAVO, cioè garantendo attraverso i corrispettivi la copertura del 100% dei costi del Servizio Idrico Integrato;

VISTO il prospetto di aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato anno 2019 distinte tra utenze ricadenti sul centro urbano, domestiche e non domestiche, e utenze ricadenti su rete extraurbana domestiche e non domestiche, fissate sulla base dell'articolazione tariffaria dell'Autorità Territoriale Ottimale (ATO 1) -Palermo;

DATO ATTO che la quota fissa dovrà essere corrisposta da tutte le utenze indipendentemente dal consumo di acqua mentre la quota variabile verrà corrisposta in base al consumo effettuato;

Tutto ciò premesso;

VISTO il :

- il Regolamento comunale relativo al servizio idrico;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

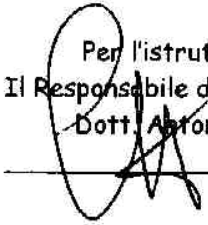
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate

1. **DI PRENDERE** atto dei costi effettivi sostenuti nell'esercizio 2018 per la gestione del servizio acquedotto, fognatura e depurazione riportati nel prospetto segnato di lettera A);
2. **DI APPROVARE** il piano finanziario dei costi e ricavi del servizio idrico integrato relativo all'esercizio 2019, di cui all'atto d'indirizzo formulato dalla G.M., giusta delibera n. dell'11/2/2019, dando atto che i costi, in considerazione dei minori consumi conturati che rendono obbligatorio una rideterminazione delle tariffe per fasce di consumo, sono stati previsti nella stessa misura di quelli sostenuti nel 2018 senza l'applicazione dell'aumento del 9%, da cui si evince un costo di gestione del servizio per gli anni 2019 di € 100.879,00 (uguale ai costi effettivi 2018), di cui euro 58.890,00 quali costi del servizio acquedotto, euro 20.995 per costi del servizio fognatura ed euro 20.994,00 per costi del servizio depurazione;
3. **DI APPROVARE** con efficacia dal 01 gennaio 2019, l'aggiornamento delle tariffe per il 2019 per le

utenze domestiche e non domestiche del Servizio Idrico Integrato su rete urbana, nelle diverse componenti della tariffa Acquedotto, Fognatura e Depurazione, nella misura di cui alla relazione dell'Assessore Serafino Bonanno, allegata alla predetta deliberazione di G.M. n. dell'11/2/2019, che costituiscono parte integrante del presente atto con il criterio dell'Isoricavo, garantendo la copertura del servizio pari al 100% dei costi;

4. **DI APPROVARE** la relazione di accompagnamento, unitamente al calcolo tariffario, che riporta la metodologia applicata per la definizione dell'aggiornamento tariffario per il 2019;
5. **DI STIMARE**, conseguentemente, il gettito complessivo del Servizio Idrico integrato da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019, in € 110.966,90, IVA compresa;
6. **DI APPLICARE** ai consumi a far data dal 01 gennaio 2019, unitamente alla componente tariffaria UI1 valorizzata ad euro 0,004 a metro cubo fatturato per ognuno dei servizi (Acquedotto, fognatura e depurazione), anche la componente tariffaria UI2, valorizzata ad euro 0,009 a metro cubo fatturato per ognuno dei servizi (Acquedotto, fognatura e depurazione) e la componente tariffaria UI3 (valorizzata ad euro 0,005 a metro cubo sui soli importi fatturati di Acqua);
7. **DI DARE** atto che sia per l'incompatibilità delle risorse finanziarie necessarie con i vincoli di finanza pubblica, ed in particolare con il nuovo pareggio di bilancio, sia in vista dell'operatività del nuovo Ambito Territoriale ottimale, sono stati solamente programmati interventi di manutenzione straordinaria delle reti idriche per l'anno 2018 per euro 20.000,00;
8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 1 Palermo in liquidazione, quale Ente Intermedio e Ente di governo dell'ambito cui compete il presente adeguamento tariffario sulla base della proposta formulata dal Comune, dando atto che le tariffe determinate, dovranno essere successivamente trasmesse all'Autorità ai fini della loro valutazione ed approvazione definitiva;
9. **DI DARE ATTO** che, ai fini della determinazione della quota tariffaria, il volume dell'acqua scaricata è pari al volume d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%);
10. **DI DARE ATTO**, ai sensi dello Statuto Comunale, l'approvazione delle tariffe de quibus è di competenza del Consiglio Comunale.

Per l'istruttoria tecnica
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Antonino Guzzio



Il Proponente
Per la Giunta Municipale
L'Assessore Serafino Bonanno



Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Giuseppe Muffoletto

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Serafino Bonanno

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _____ Reg. Pub.);

☐ E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del
Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del
vigente Statuto Comunale;

☐ CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☐ perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza